SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 1362)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1981 (V. Stampato n. 2060)

d'iniziativa dei deputati LABRIOLA, SEPPIA, CIRINO POMICINO, SPAGNOLI, REGGIANI, DEL PENNINO e BOZZI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 1981

Norme interpretative ed integrative della legge 31 luglio 1974, n. 364, concernente il riconoscimento della Consulta quale legislatura della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'onere dell'attuazione del secondo comma dell'articolo unico della legge 31 luglio 1974, n. 364, incombe sulle due Camere del Parlamento che possono, per interni accordi, devolverlo ad una di esse.

Art. 2.

L'erogazione dell'assegno vitalizio reversibile concesso agli ex consultori quali ex parlamentari ha inizio dal 31 luglio 1974.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

_ 2 _

Esso comporta la corresponsione dei contributi previdenziali previsti. Coerentemente al versamento di tali contributi gli ex consultori, al pari degli altri ex parlamentari, beneficiano delle agevolazioni integrative relative all'assistenza sanitaria così come di ogni altra agevolazione degli ex parlamentari.

Art. 3.

L'ammontare dell'impegno finanziario nascente dalle superiori disposizioni, sia per gli arretrati che per la spesa annuale per l'assegno vitalizio, valutabile in lire 500 milioni per il primo anno e in lire 250 milioni per gli anni successivi, va imputato al capitolo 1006 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, che ne riverserà l'importo alla Camera abilitata alla amministrazione degli ex consultori.